

Confisca per equivalente non retroattiva

In caso di proscioglimento per estinzione del reato, può essere mantenuta solo per fatti successivi all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.

/ Stefano COMELLINI

Con un'articolata motivazione portata dalla sentenza n. 7882 depositata ieri, la Cassazione ha inteso precisare che, in ipotesi di proscioglimento per **prescrizione** in grado di appello o di legittimità, la confisca tributaria per equivalente (art. 12-bis del DLgs. n. 74/2000) non può essere disposta, stante il suo carattere sanzionatorio, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore, sia dell'art. 578-bis c.p.p. (6 aprile 2018), sia della sua integrazione con l'ulteriore previsione della confisca ex art. 322-ter c.p. (31 gennaio 2019).

Per giungere al principio di diritto, la Suprema Corte si diffonde ampiamente nella disamina della struttura e della portata del citato art. 578-bis c.p.p.; disposizione con cui il legislatore – in contrasto con il precedente orientamento di legittimità (cfr. SS.UU. n. 31617/2015) – ha inteso affermare che il giudice di appello e quello di legittimità, in caso di **proscioglimento** dell'imputato per intervenuta prescrizione o amnistia, "decidono" (*rectius*, sono obbligatoriamente tenuti) sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Per la Cassazione la finalità della norma è evidente fin dai lavori preparatori: l'**intento ablativo** dei patrimoni illecitamente accumulati anche qualora il reato sia dichiarato estinto. Meno chiara, in assenza di indicazioni normative, è la sua applicabilità retroattiva a fatti antecedenti la sua entrata in vigore. La questione non si pone per la confisca diretta del profitto e del prezzo del reato, in quanto il principio di irretroattività della legge penale non opera, trattandosi di misura di sicurezza. Si pone, invece, per la confisca per equivalente stante la sua natura sanzionatoria.

La disposizione, pur di recente conio, ha già dato luogo sul punto a un **ampio contrasto** in dottrina e giurisprudenza. In particolare, i due orientamenti in conflitto attribuiscono alla citata disposizione, da un lato, natura processuale con applicazione del principio "tempus regit actum" che ne consente l'effetto retroattivo (Cass. n. 19645/2021); dall'altro, una natura non meramente processuale, almeno mista e dunque anche sostanziale, con il conseguente, doveroso, rispetto del principio di irretroattività della legge penale (Cass. n. 39157/2021).

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte aderisce, espressamente e convintamente, a quest'ultimo orientamento, affermando che la confisca tributaria per equivalente, nel caso di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, può essere mantenuta solo se, accertata la **responsabilità** dell'imputato, si riferisce a fatti successivi all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. e della sua successiva integrazione, atteso il suo carattere afflittivo e non meramente processuale.

Per giungere a questa conclusione, la Cassazione svolge un ampio e articolato argomentare, grazie a un diffuso confronto con la giurisprudenza convenzionale, costituzionale e di legittimità, idoneo ad evidenziare il decisivo tema della "**ragionevole prevedibilità**", vale a dire la possibilità che un soggetto, sottoposto a giudizio penale, possa conoscere – a partire dal testo normativo e passando per la sua interpretazione giudiziaria e la consulenza di esperti – quali atti e omissioni lo rendono penalmente responsabile e in quale pena incorre per il fatto commesso.

Il principio della irretroattività è, dunque, violato quando vengono applicate retroattivamente disposizioni legislative – anche processuali, ma con effetti sostanziali, come quelle in materia di **confisca** di cui non è dubbia la natura sanzionatoria (Corte Cost. n. 97/2009) – le cui conseguenze non erano "prevedibili" nemmeno in base all'interpretazione giurisprudenziale dell'epoca, a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni. Il principio generale così espresso viene, quindi, applicato dalla Suprema Corte al disposto dell'art. 578-bis c.p.p., non essendo prevedibili, al momento della commissione del reato antecedente alla sua entrata in vigore, le ricadute sostanziali sul piano del sacrificio patrimoniale imposto all'interessato mediante la confisca per equivalente.

Si tratta di una conclusione che risponde alla **garanzia** espressa dall'art. 25 comma 2 Cost., per il quale la "punizione" di un fatto deve riferirsi ad una legge entrata in vigore prima della sua commissione. Il che significa che tutte le norme che non solo qualificano il comportamento come reato, ma che ne stabiliscono anche la punizione in concreto (*an, quantum* e la "qualità" delle conseguenze punitive) devono sottostare al principio della irretroattività. Il principio è tanto più degno di considerazione quando entrano in gioco valori costituzionali quale, nel caso di specie, il diritto di proprietà (art. 42 Cost.).

Ne consegue che la *ratio* del divieto di retroattività di una norma processuale con **effetti sostanziali** – quale è, ad avviso della Cassazione, l'art. 578-bis c.p.p. – discende dalla necessità di garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità – al momento della condotta e non già al tempo dei diversi gradi di giudizio – delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Questo sia per garantirgli "certezze di libere scelte d'azione", sia per consentirgli poi, nell'ambito del procedimento penale, scelte difensive sulla base di ragionevoli ipotesi di effetti punitivi, anche relativi all'*an* e al *quantum* della confisca-sanzione.